

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE: Definizione del Servizio Idrico Integrato, del Servizio di Igiene Urbana e del Servizio di Trasporto Pubblico Locale come privi di rilevanza economica e conseguente trasformazione di SOGEA S.p.a. e ASM Rieti S.p.a. in un'unica Azienda Speciale Consortile, Ente di diritto pubblico di cui agli Artt. 31 e 114 del D.Lgs n. 267/2000.

- RELAZIONE DEL COMITATO PROMOTORE -

L'oggetto della Delibera sono i principali Servizi Pubblici Locali (SPL) del Comune di Rieti e, pertanto, questa Relazione non può che cominciare col definire le modalità per un loro affidamento nel rispetto delle normative di settore (D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 422/97), al fine di garantire piena occupazione e perseguire il miglior servizio ad un costo socialmente accettabile per l'utenza.

Infatti, a differenza di quanto erroneamente si è spesso portati a pensare, il punto di partenza per avviare una discussione obiettiva sulle questioni aperte in tema di SPL non sono e non possono essere ASM Rieti Spa e Sogea Spa, in quanto il loro assetto societario, in rapporto ai rispettivi SPL attualmente svolti tanto per il Comune di Rieti quanto per gli altri Comuni, come è noto non è consentito dalla norma (come tra l'altro ribadito in diversi pareri Dirigenziali, nelle Relazioni dei consulenti esterni incaricati di volta in volta dalle diverse Amministrazioni e, in ultimo, nel parere dell'AGCM del 14 aprile 2014).

Oltretutto, tali contratti (illegittimi sin dalla loro stipula) sono ormai tutti scaduti da più di un anno non potendosi ritenere valida alcuna proroga, tanto meno in base all'ultimo decreto "milleproroghe" che prevede tale possibilità soltanto se è stata avviata (prima del 31 dicembre 2013) una nuova procedura di affidamento. E' per tali motivi che la Delibera in oggetto rappresenta l'unica via d'uscita da questo "pantano" amministrativo, a meno che non si decida di affidare a terzi tali SPL, ma a questo punto ci sarebbe da chiedersi se, esternalizzando praticamente tutte le proprie funzioni fondamentali (art. 19 del D.L. 135/2012), abbia ancora senso parlare di Comune in quanto Autonomia locale inserita nell'ordinamento Costituzionale (art. 117).

Ed è proprio dalla Costituzione che la Delibera presentata prende spunto per esordire con la definizione della natura (priva di rilevanza economica) del Servizio Idrico Integrato, del Servizio di Trasporto Pubblico Locale e di Igiene Urbana e, di conseguenza, per definire la loro modalità di affidamento, senza alcun approccio ideologico e nel rispetto della volontà della maggioranza assoluta delle italiane e degli italiani che il 12 e 13 giugno 2011 ha votato Sì ai due referendum per una loro gestione pubblica e in accordo con la nuova L.R. 4 aprile 2014 n. 5.

Infine, venendo alle obiezioni di natura economico-finanziaria che da più parti sembrano volere mettere in dubbio la bontà dell'operazione "Azienda Speciale" (artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000), sarebbe fin troppo facile rispondere che il problema (chi l'ha creato?) dell'enorme debito accumulato nei confronti di ASM (che a nostro avviso andrebbe immediatamente contestato per mancati servizi da parte del gestore: www.rietivirtuosa.it/2014/01/13/campagna-di-rimborso-tarsutares/) sussiste a prescindere dalla sua trasformazione in Azienda Speciale; anzi, mentre mantenendo l'attuale assetto societario, oltre a violare la legge e a continuare ad eludere le richieste di chiarimento della Corte dei Conti (Del. n. 87/2012), si avrebbe a che fare con il "piano di consolidamento del debito proposto dal consiglio di amministrazione della società che implicherebbe la corresponsione di una rata mensile da parte del Comune di 1,5 milioni per 36 mesi (che si aggiungono alle 650.000 euro del piano di rientro già attivato)" (Dichiarazione dell'ex Assessore al Bilancio M. Degni - www.comune.rieti.it), con la trasformazione in Azienda Speciale il debito si ridurrebbe automaticamente del 60% (valore delle quote comunali) e la liquidazione del socio privato risulterebbe particolarmente conveniente data l'impossibilità oggettiva per ASM (e Sogea) di continuare a svolgere i SPL (assenza di prospettive reddituali), cioè a mantenere fede al proprio scopo sociale, e tenuto conto che gran parte della dotazione infrastrutturale resterebbe di proprietà Comunale in quanto inalienabile per legge.

In conclusione, anche volendo azzardare un confronto economico-finanziario, sulla scorta di quanto detto, tra l'ipotesi di Società mista e l'Azienda Speciale per la sola ASM si avrebbe il seguente divario:

1) Società mista

- Debito stimato al 2013 _____ 24 milioni di € (da rivalutare)
- Acquisto 40% da parte del nuovo socio operativo _____ 1 milione di € (valore nominale quote)
- TOTALE _____ **25 milioni di €**

2) Azienda Speciale

- 40% Debito stimato al 2013 _____ 10 milioni di € (da rivalutare)
- Acquisto 40% da parte del Comune _____ 1 milione di € (valore nominale quote)
- TOTALE _____ **11 milioni di €**

Si contestano pertanto le motivazioni del parere non favorevole di regolarità contabile da parte del Dirigente del settore Finanziario in quanto privo di una valutazione oggettiva delle risorse necessarie per acquisire le quote di minoranza (40%) oltre che dei criteri utilizzati a supporto della stessa.

Se poi, a seguito di approfondimenti che riteniamo opportuni, risultasse giuridicamente percorribile la completa messa in liquidazione delle due Spa con contestuale avvio della costituzione ex novo dell'Azienda Speciale attraverso contratti di mobilità che salvaguardino per intero la dotazione organica attuale, si avrebbero ulteriori economie per le casse comunali dovute alla mancata liquidazione del socio privato e alla contrattazione del debito residuo (anch'esso da rivalutare in base ai servizi resi) direttamente con i fornitori creditori dell'Azienda.

Tra l'altro, nel frattempo, si potrà lavorare all'ipotesi di un'Azienda Speciale Consortile allargata ad altri Comuni fino ad estendersi all'intero Ambito Ottimale così come verrà ridefinito dalla Regione Lazio in base alla L.R. n. 5/2014.

